



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 22/06/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

MAZZI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice

in data 22/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2681/2021 depositato il 25/05/2021

proposto da

Luigi Balducci - BLDLGU61E08H501Y

Difeso da

Giancarlo Madonna - MDNGCR63H24F839H

Rappresentato da Giancarlo Madonna - MDNGCR63H24F839H

Rappresentante difeso da

Giancarlo Madonna - MDNGCR63H24F839H

ed elettivamente domiciliato presso avv.gmadonna@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2

elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it

Camera Di Commercio Roma

elettivamente domiciliato presso procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM

Difeso da

Antonella Esposito - SPSNNL68H66F839K

ed elettivamente domiciliato presso antonellaesposito@avvocatinapoli.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 9446/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 29 e pubblicata il 26/11/2020

Atti impositivi:

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780201900000841000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1996

a seguito di discussione in pubblica udienza

Svolgimento del processo

Il sig. Luigi Balducci ricorreva avverso il preavviso di fermo notificato dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'importo di euro 103.244,02.

Con sentenza n. 9446/2020 la CTP Roma rigettava il ricorso e condanna il contribuente alle spese, liquidate in euro 300,00, rilevando che:

sussiste difetto di giurisdizione per i crediti non aventi natura tributaria;

l'avviso di accertamento esecutivo è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato dal ricorrente;

l'avviso di fermo amministrativo può essere quindi impugnato solo per vizi propri.

Nei confronti della predetta sentenza propone appello il contribuente, il quale eccepisce l'omessa notifica delle cartelle, la prescrizione, la mancata allegazione degli atti prodromici, la mancata indicazione delle modalità di calcolo di interessi e sanzioni, l'omessa sottoscrizione, l'ingiusta condanna alle spese di lite.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP II Roma, che rileva l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione e chiede il rigetto dell'appello.

Si è costituita in giudizio anche la Agenzia delle Entrate – Riscossione che ritiene parimenti la infondatezza dei motivi di appello e aggiunge che, quanto *“allo stralcio dei debito fino ad € 1.000 per i ruoli affidati in riscossione agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010 ci si riporta alle deduzioni ampiamente svolte dalla comparente nel giudizio di I grado. In ogni caso, a seguito della conversione in legge del DL citato, le relative partite sono state annullate ex lege a far data dal 31.12.2018*

con il venir meno della conseguente pretesa. Conseguentemente sulle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere”.

Motivi della decisione

Va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, in conformità alla relativa richiesta della Agenzia delle Entrate riscossione. Per il resto l'appello deve essere rigettato e va confermata la sentenza di primo grado.

Va in primo luogo considerato che, anche nell'atto di appello, si eccepisce *“la mancata notifica delle cartelle di pagamento e di altri avvisi ad esse inerenti”*. Si tratta però di una contestazione generica, senza l'indicazione dei motivi per i quali dovrebbe ritenersi non adeguata a provare la regolare notifica la documentazione prodotta dalle parti resistenti. La suddetta eccezione è pertanto palesemente priva di fondamento e non può essere accolta.

Gli altri motivi di appello sono ugualmente generici e manifestamente infondati.

La eccezione concernente la prescrizione è infatti espressamente connessa a quella relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento e ne segue pertanto la sorte.

La eccezione di difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti ugualmente non è accoglibile, dal momento che gli atti precedentemente notificati non debbono necessariamente essere allegati in ogni successivo atto che li richiama, come espressamente stabilito nelle norme tributarie vigenti.

Per quanto riguarda i requisiti formali l'atto impugnato è redatto secondo i modelli allo scopo predisposti in ambito ministeriale, che garantiscono ai contribuenti l'esercizio effettivo del diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie. Né vi sono contestazioni di merito con riguardo ad esempio al calcolo di sanzioni ed interessi.

Infine, con riguardo alle spese, la condanna, peraltro per un importo minimo, è diretta conseguenza del principio di soccombenza.

Con riguardo alle spese del giudizio di appello va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) d. lgs. 156/2015), secondo cui *“le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”*: nel caso di specie non sussiste nessuna di tali situazioni.

Il contribuente deve essere quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in complessivi euro 2.000,00 (1.000 euro per ciascuna delle parti resistenti). Va rilevato al riguardo che sono stati presi in considerazione i criteri e gli importi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 (modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) e dalle tabelle allegate, in relazione anche alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso d.m. nonché, in

concreto, alla natura della controversia, tale da far ritenere congrua la somma sopra indicata.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria

Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, come in motivazione. Per il resto rigetta l'appello e condanna il contribuente alle spese, che liquida in euro 1.000,00 per ciascuna delle parti resistenti.

Roma, 22 giugno 2023.

Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi